



IL PRESIDENTE

VISTA la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il D.P.R. n. 132 del 28/02/2003 concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni Artistiche e Musicali, a norma della legge n. 508/99;

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica "G. Paisiello" di Taranto, approvato con D.D.G. n. 1489/2022;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del verbale n. 29 del 19/03/2026 con la quale è stato approvato il Regolamento elezioni del Direttore;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 27/03/2026 con la quale è stato approvato il Regolamento elezioni del Direttore;

APPROVA

le modifiche del Regolamento d'Istituto del Conservatorio di Musica "G. Paisiello" di Taranto per le elezioni del Direttore.



Il Presidente

Avv. Cristiano Marangi

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "GIOVANNI PAISIELLO" DI TARANTO

ART. 1 – Indizione delle elezioni del Direttore

1. Le elezioni del Direttore del Conservatorio vengono indette dal Presidente in carica, in via ordinaria ogni triennio accademico, di norma entro il mese di maggio e comunque entro tre mesi dalla naturale scadenza del mandato. In caso di dimissioni e/o di cessazione anticipata dell'incarico del Presidente, le elezioni vengono indette dal Vice-Presidente o in subordine dal Consigliere anziano.
2. Il provvedimento di indizione deve contenere:
 - a) le disposizioni legislative/statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni;
 - b) il termine entro il quale devono essere presentate le candidature e le modalità di presentazione di cui al presente regolamento (art. 3);
 - c) il termine entro il quale deve riunirsi il Collegio dei professori per la nomina della Commissione elettorale;
 - d) il termine entro il quale la Commissione deve concludere i lavori di valutazione di ammissibilità delle candidature;
 - e) la fissazione del termine delle elezioni.
- 2 bis. Il provvedimento del Presidente è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito/albo pretorio on line del Conservatorio e con invio al Ministero, nonché a tutti i Conservatori della Repubblica. Il Presidente valuterà gli eventuali ed ulteriori strumenti di diffusione di detto provvedimento.
3. I membri della Commissione e gli scrutatori (vedi art. 4) non possono candidarsi agli organi di cui al presente regolamento.
4. Qualora le elezioni del Direttore si svolgano contestualmente alle elezioni del Consiglio Accademico, la Commissione Elettorale e gli scrutatori saranno i medesimi per entrambe.
5. Le elezioni si svolgono presso la sede dell'Istituto in tre (3) giorni distinti e consecutivi.

ART. 2 – Corpo elettorale

1. Formano il corpo elettorale attivo tutti i docenti in servizio presso il Conservatorio di musica "G. Paisiello" di Taranto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato o definito.
2. L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto è redatto e pubblicato sul sito/albo pretorio on line del Conservatorio, a cura della Commissione elettorale, entro dieci (10) giorni dalla data del suo insediamento, dove resterà fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
3. Eventuali irregolarità riscontrate nell'elenco (mancata inclusione di un avente diritto ovvero inclusione di un soggetto non titolare di elettorato attivo) dovranno essere segnalate alla Direzione Amministrativa entro cinque (5) giorni dalla pubblicazione.
4. Il Direttore Amministrativo provvederà, con atto scritto, alla modifica e/o integrazione dell'elenco ove necessario.

ART. 3 – Elettorato passivo e presentazione delle candidature

1. Le candidature per la carica di Direttore (art. 15 dello Statuto) devono essere presentate a mezzo PEC entro e non oltre i venti (20) giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni e devono pervenire entro l'ultimo giorno utile agli Uffici Amministrativi dell'Istituto all'indirizzo PEC infopaisiello@pec.it.
2. Il Direttore è eletto fra i docenti anche di altri Conservatori, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 7 lett. a) della legge n. 508/99.
3. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art.2, comma 7, lettera a), legge n.508/1999, sono richiesti per l'eleggibilità i seguenti requisiti:
 - a) aver maturato presso l'Istituto o presso altri Conservatori, un servizio effettivo in ruolo di almeno cinque anni (compresi quelli eventualmente prestati come direttore incaricato);
 - b) aver maturato una pregressa esperienza professionale e di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
 - c) non aver riportato nello svolgimento del proprio servizio sanzioni disciplinari superiori alla censura;
 - d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
 - e) possesso di un diploma accademico conseguito presso un ISSM statale o non statale, o, in alternativa, possesso di un diploma di laurea conseguito presso una Università;
 - f) titolarità di un contratto di lavoro di durata minima compatibile con la durata triennale del mandato;
 - g) non ricoprire cariche di direzione artistica o didattica presso enti pubblici o privati che possano, anche astrattamente, creare situazioni di conflitto, convergenza o colleganza di interessi con quelli dell'Ente "Conservatorio".
4. Le candidature debitamente sottoscritte – corredate dal programma elettorale, dal *curriculum vitae* e dall'autocertificazione relativa ai requisiti di cui al comma 3 del presente articolo – devono essere indirizzate agli Uffici Amministrativi dell'Istituto nel termine stabilito nel provvedimento di indizione delle elezioni.
5. Il possesso dei titoli costituenti i requisiti di ammissibilità delle candidature attestato dai candidati è soggetto a verifica da parte della Commissione elettorale.
6. Le candidature, previa verifica da parte della Commissione elettorale, saranno pubblicate sul sito/albo pretorio on line del Conservatorio immediatamente dopo il termine di scadenza della presentazione.
7. I candidati non ammessi hanno facoltà di presentare formale reclamo alla Commissione elettorale entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. Entro i successivi 5 (cinque) giorni la Commissione deciderà sul reclamo.

ART. 4 – Commissione e Seggio Elettorale

1. La Commissione elettorale è composta da tre docenti titolari e due supplenti individuati dal Collegio dei Professori, tra i docenti aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 2. Essa individua al suo interno un Presidente ed un Segretario.

2. La Commissione elettorale è eletta dal Collegio dei Professori a scrutinio segreto. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze. I tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze risulteranno eletti membri effettivi. I due candidati posizionati al quarto e quinto posto della graduatoria svolgeranno il ruolo di componenti supplenti. La Commissione Elettorale garantisce la regolarità delle elezioni e cura i seguenti adempimenti:
 - a) provvede alla compilazione dei relativi verbali;
 - b) verifica le candidature presentate per la Direzione e ne valuta la completezza e legittimità ai sensi dell'art. 15 dello Statuto;
 - c) esamina i ricorsi in materia di ammissibilità delle candidature e dei risultati;
 - d) dispone la pubblicazione sul sito/albo pretorio on line del Conservatorio dell'elenco con i nominativi dei candidati;
 - e) predispone gli elenchi dell'elettorato attivo e, in accordo con la Direzione amministrativa, il luogo e il materiale per le elezioni;
 - f) nomina il seggio elettorale composto da 3 scrutatori tra i docenti di cui all'art. 2 e conferisce a uno di essi l'incarico di Presidente del Seggio;
 - g) predispone i modelli di scheda elettorale con i nominativi dei candidati alla Direzione;
 - h) garantisce equità nel soddisfare eventuali richieste di informazione e propaganda dei candidati;
 - i) raccoglie i risultati elettorali dal Presidente di Seggio e proclama gli eletti.
3. Il seggio di cui al c. 3 lett. f) è composto da 3 scrutatori, nominati dalla Commissione elettorale, che individua tra essi chi deve svolgere l'incarico di Presidente del Seggio.
4. Il Seggio elettorale ha il compito di:
 - a) gestire le operazioni di voto e scrutinio;
 - b) esaminare ed attribuire eventuali voti contestati;
 - c) redigere il verbale delle proprie attività.
5. I componenti del Seggio elettorale non possono essere membri della Commissione elettorale.

ART. 5 – Tempi e modi del voto

1. Le elezioni si svolgono in tre (3) giorni lavorativi consecutivi.
2. Ogni elettore si presenterà munito di documento di riconoscimento valido (o potrà essere riconosciuto da un membro del seggio) e apporrà la propria firma negli elenchi di Seggio per poter ritirare il materiale di voto. Le schede elettorali conterranno i nomi prestampati dei candidati in ordine alfabetico.
3. L'elettore potrà esprimere una sola preferenza.
4. Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per interposta persona.
5. La scheda deve essere vidimata da un componente del seggio e consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione.
6. Il voto sarà espresso mediante contrassegno con una X sull'intestazione del nominativo del candidato prescelto, utilizzando l'apposita matita fornita dalla commissione elettorale.
7. Il voto è nullo se la scheda non è vidimata o riporta segni di riconoscimento o altri segni estranei alla procedura di votazione.

8. La duplicità dei segni o altri segni o simboli che inducano grave o assoluta incertezza sull'attribuzione del voto rendono la scheda nulla.
9. La scheda ripiegata viene deposta nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un esponente della Commissione del seggio.
10. La scheda priva di alcun segno è considerata bianca e, quindi, priva di valore elettivo.
11. Nel caso di schede oggetto di contestazione, le decisioni verranno prese a maggioranza dei componenti il Seggio.
12. Nel caso di contemporanea votazione per le elezioni del Direttore e del Consiglio Accademico, dovranno essere predisposte due urne distinte.

ART. 6 – Dell'elezione

1. Alla carica di Direttore risulta eletto il candidato che nel corso della prima votazione riporti la maggioranza assoluta dei voti degli elettori (cinquanta per cento più uno dei voti validamente espressi).
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione.
3. Il ballottaggio dovrà avvenire a distanza di una settimana e con le stesse modalità del predetto turno.
4. In sede di ballottaggio verrà eletto il candidato che riporterà il maggior numero di voti.
5. In caso di parità, la Commissione elettorale procederà a indire una nuova votazione da tenersi nella prima settimana utile, a partire dal 10° e non oltre il 20° giorno successivo al ballottaggio.
6. Nel caso di decadenza o di dimissioni del Direttore verranno indette nuove elezioni.

ART. 7 – Operazioni di scrutinio

1. Al termine delle operazioni di voto, il Presidente del seggio provvede in seduta pubblica ai seguenti riscontri:
 - a) numero votanti;
 - b) numero schede autenticate e non utilizzate;
 - c) numero schede non autenticate rimaste.
2. Le operazioni di scrutinio sono svolte dal Presidente del seggio, sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio.
3. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del Seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, unitamente a tutto il materiale residuo della votazione, alla Commissione elettorale.
4. Il Presidente della Commissione elettorale, preso atto dei risultati, si riunirà in seduta non aperta al pubblico immediatamente dopo la ricezione del verbale e verificherà la regolarità delle operazioni di scrutinio. Al termine procederà alla proclamazione degli eletti tramite provvedimento da pubblicare sul sito/albo pretorio on line del Conservatorio.
5. Nel verbale vengono riportati il numero degli elettori che hanno votato ed i voti conseguiti da ciascun candidato ed il numero delle schede nulle e delle schede bianche.

ART. 8 – Ricorsi

1. Trascorsi cinque (5) giorni dalla pubblicazione dei risultati senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione Elettorale, si intenderà confermata la proclamazione degli eletti.

ART. 9 – Pubblicazione dei risultati delle elezioni

1. Al termine delle suddette operazioni, il Presidente del Conservatorio di Musica "G. Paisiello" dispone la pubblicazione sul sito/albo pretorio on line del Conservatorio dei risultati definitivi delle elezioni e trasmette al Ministero il nominativo del Direttore eletto.

Approvato con delibera del C.d.A. n. 8 del 27/03/2026.